



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Distaccamento Logistico Orvieto

Indirizzo postale: Piazza Guerrieri Gonzaga 17 - 05018 ORVIETO (TR)
PEI: distalogorvieto@smd.difesa.it PEC: distalogorvieto@postacert.difesa.it

CAPITOLATO (TECNICO) SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI N. 2 CAMPIONAMENTI DI ACQUA PER N. 22 PUNTI DI PRELIEVO (IMPIANTI IDRICI - DOCCE, LAVABI, AUTOCLAVE) PER ANALISI MICROBIOLOGICA PER LA RICERCA DEL BATTERIO PATOGENO LEGIONELLA ED ANALISI ACQUA PER CONSUMO UMANO CHIMICA E MICROBIOLOGICA (D.LGS. N. 31/2011) PER N. 3 PUNTI DI PRELIEVO PER N. 4 PRELIEVI TOTALI (TOTALE N. 12 PRELIEVI) NEL COMPRESORIO DELLA CASERMA "NINO BIXIO" ANNI 2024-2025

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina il contratto per la ~~fornitura~~il servizio/il servizio di **n. 2 campionamento di acqua per analisi microbiologiche in n. 22 punti di prelievo delle acque per la ricerca del batterio patogeno della legionella ed analisi chimico e microbiologica di acqua (ph-cloro libero-arsenico-ferro-zinco-piombo-manganese-fluoruri-conteggio colonie a 22°-conteggio colonie a 37°-ricerca ed enumerazione enterococchi intestinali-escherichia coli-batteri coliformi-pseudomonas aeruginosa-campionamento) per consumo umano (D.lgs. n. 31/2001) per n. 3 punti di prelievo per totali n. 4 prelievi (totale n. 12 prelievi) presso i lavabi, autoclave nei vari piani del Compresorio della Caserma "Nino Bixio"**. In conformità a quanto stabilito in materia di Green Public Procurement, la fornitura deve rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi (c.a.m.) richiamati dall'art. 57 comma 2 del D.Lgs. 36/2023. L'art. 57, co. 2 del codice dei contratti prevede: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica". Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

Articolo 2

Durata dell'appalto

L'impegno dell'Impresa decorrerà dalla data di affidamento fino al termine dell'ultimo campionamento per la validità contrattuale.

Articolo 3

Modalità di espletamento del servizio

L'Impresa prima di formulare l'offerta sarà tenuta ad effettuare i necessari sopralluoghi allo scopo di accertarsi preventivamente dello stato dei luoghi e della consistenza delle attrezzature interessate alla esecuzione del servizio. Il sopralluogo all'area interessata all'appalto viene effettuato al fine di prendere visione del servizio e valutare l'accessibilità ai luoghi di servizio. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Per l'esecuzione dei lavori non è consentito il subappalto.

Articolo 4

Consegne

L'Impresa eseguirà il servizio secondo le condizioni del capitolato tecnico. L'Impresa si impegna, nella più ampia e valida forma legale per effetto del presente atto, ad eseguire il **servizio di n. 2 campionamenti di acqua per analisi microbiologiche in n. 22 punti di prelievo delle acque per la ricerca del batterio patogeno della legionella ed analisi chimico e microbiologica di acqua (ph-cloro libero-arsenico-ferro-zinco-piombo-manganese-fluoruri-conteggio colonie a 22°-conteggio colonie a 37°-ricerca ed enumerazione enterococchi intestinali-escherichia coli-batteri coliformi-pseudomonas aeruginosa-campionamento) per consumo umano (D.lgs. n. 31/2001) per n. 3 punti di prelievo per totali n. 4 prelievi (totale n. 12 prelievi) presso i lavabi, autoclave nei vari piani del Compresorio della**

Caserma "Nino Bixio" a favore del DILOG a sua cura, rischio e spese, osservando tutte le norme e le disposizioni indicate nel presente atto.

Articolo 5

Importo complessivo dell'appalto

L'importo presunto complessivo dell'appalto è pari ad € **5.704,52** (iva compresa).

Articolo 6

Revisione prezzi

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto. La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Articolo 7

Direttore dell'esecuzione/direttore dei lavori

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria, tramite anche l'utilizzo di appositi canali telematici.

Articolo 8

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. L'esecutore è tenuto a seguire tutte le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto, tramite sopralluogo preliminare, verrà poi redatto il verbale di consegna dei lavori. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dalle norme in vigore (Codice degli Appalti d.lgs. n. 36 del 2023). Nel caso l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Articolo 9

Rappresentante per l'appaltatrice sui luoghi di servizio

La Ditta appaltatrice dovrà nominare un rappresentante per l'appaltatrice/Direttore Tecnico sui luoghi del servizio, il quale oltre a dirigere e organizzare il servizio, dovrà vigilare sulle condizioni di sicurezza e assumere le competenze per le responsabilità di natura civile e penale nei confronti della A.D. e di terzi.

Articolo 10

Personale dell'appaltatrice accreditato ad operare presso le infrastrutture militari

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni. L'impresa dovrà impiegare personale di provata capacità e specializzato nei diversi campi di impiego.

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore (**specifici di settore**) e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n. 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese eccedente alla scadenza del contratto.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità. Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso. Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul servizio che danni alle altrui proprietà. L'Impresa si obbliga ad applicare tutte le norme contenute sia nel contratto collettivo nazionale di servizio per il personale dipendente che negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolgono i servizi. In caso di non ottemperanza a tali impegni accertati, l'A.D. sospenderà i pagamenti all'Impresa fino a quando la stessa non vi abbia integralmente adempiuto. L'Impresa garantisce altresì i propri requisiti tecnici inerenti la provata capacità e l'utilizzo di personale altamente specializzato nello specifico campo di impiego, con l'esibizione di idonea documentazione (da allegare ai documenti di gara), attestante che nell'ultimo biennio l'impresa abbia eseguito lavori simili a quelli in oggetto.

Articolo 11

Tipologia dei locali soggetti all'appalto

I servizi da svolgere in date da concordare con l'A.D. sono riepilogati nella tabella a seguito:

DESCRIZIONE SERVIZI

campione	Indicazione dei servizi	Unità di misura	Quantità
1	Servizio n. 2 campionamenti di acqua per n. 22 punti di prelievo (impianti idrici - docce, lavabi, autoclave) per analisi microbiologiche di ricerca del batterio patogeno legionella nei servizi igienici e vari lavabi del Comprensorio della Caserma "Nino Bixio"	n.	2
	Campionamento	n.	2
	PUNTI DI PRELIEVO	n.	22
1	piano seminterrato locale P.S.11 serbatoio autoclave	n.	1
2	piano terra locale P.T.3 servizio igienico 3 lavabi e 3 docce	n.	1
3	piano terra locale P.T. 47 servizio igienico 3 lavabi e 2 docce	n.	1
4	piano terra locale P.T.29 bar 1 lavabo	n.	1
5	piano terra locale P.T.21 punto di primo soccorso 1 lavabo	n.	1
6	piano terra locale P.T.38 servizio igienico 1 doccia e 1 lavabo	n.	1
7	piano terra locale P.T.37 servizio igienico 1 lavabo	n.	1
8	piano terra locale P.T.33 servizio igienico 1 doccia e 1 lavabo	n.	1
9	piano primo locale P.1.44 servizio igienico 1 lavabo	n.	1
10	piano primo locale P.1.45 servizio igienico 1 lavabo	n.	1
11	piano primo locale P.1.41 servizio igienico 2 lavabi	n.	1
12	piano primo locale P.1.51 locale bouvette 1 lavabo	n.	1
13	piano primo locale P.1.58 servizio igienico alloggio APP 1 doccia e 1 lavabo	n.	1
14	piano primo locale P.1.62 servizio igienico alloggio APP 1 doccia e 1 lavabo	n.	1
15	piano primo locale P.1.24 servizio igienico 1 lavabo	n.	1
16	piano primo locale P.1.22 servizio igienico alloggio 1 doccia e 1 lavabo	n.	1
17	piano primo locale P.1.13 servizio igienico 1 lavabo	n.	1
18	piano primo locale P.1.11 servizio igienico 1 lavabo	n.	1
19	piano secondo locale P.2.2 servizio igienico 3 lavabi	n.	1
20	piano secondo locale P.2.22 servizio igienico 1 lavabo	n.	1
21	piano secondo locale P.2.23-24 servizio igienico 2 lavabi	n.	1
22	piano secondo locale P.2.10 servizio igienico 1 doccia e 1 lavabo	n.	1
2	Analisi chimico e microbiologica di acqua per consumo umano (D.lgs. n. 31/2001) per n. 3 punti di prelievo per n. 4 prelievi totali (totale n. 12 prelievi) (ph-cloro libero-arsenico-ferro-zinco-piombo-manganese-fluoruri-conteggio colonie a 22°-conteggio colonie a 37°-ricerca ed enumerazione enterococchi intestinali-escherichia coli-batteri coliformi-pseudomonas aeruginosa-campionamento)	n.	12
	PUNTI DI PRELIEVO	n.	3

Articolo 12

Tipologia dei servizi/lavori/forniture oggetto dell'appalto

Si fa riferimento alla relazione tecnico illustrativa, alle linee guida allegate, alla scheda informativa di pre-campionamento legionella costituenti parti integranti di questo capitolato.

Il servizio, avente ad oggetto il servizio di n. 2 campionamenti di acqua per analisi microbiologiche in n. 22 punti di prelievo delle acque per la ricerca del batterio patogeno della legionella ed analisi chimico e microbiologica di acqua (ph-cloro libero-arsenico-ferro-zinco-piombo-manganese-fluoruri-conteggio colonie a 22°-conteggio colonie a 37°-ricerca ed enumerazione enterococchi intestinali-escherichia coli-batteri coliformi-pseudomonas aeruginosa-campionamento) per consumo umano (D.lgs. n. 31/2001) per n. 3 punti di prelievo per totali n. 4 prelievi (totale n. 12 prelievi) presso i lavabi, autoclave nei vari piani del Comprensorio della Caserma "Nino Bixio" dovrà essere svolto dalla Ditta con accordi di dettaglio con il Servizio Prevenzione e Protezione del DILOG. Presso il DILOG il servizio è da eseguirsi negli impianti idrici ed in particolare nei servizi igienici e vari lavabi dei vari piani della Caserma "Nino Bixio".

L'intervento di campionamento dovrà essere comprensivo di:

- raccolta del campione di acqua, secondo quanto indicato nelle linee guida e/o D.Lvo n. 31 del 2/2/2001, nella quantità necessaria per effettuare tutte le rilevazioni richieste;
- trasporto in sicurezza del campione fino al laboratorio certificato che dovrà svolgere le analisi sul campione secondo quanto indicato nelle linee guida e/o D.Lvo n. 31 del 2/2/2001;
- analisi sul campione di acqua;
- emissione e consegna in originale del referto.

I campionamenti debbono essere seguiti con il seguente calendario annuale:

- **entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto;**
- **dopo quattro mesi dall'aggiudicazione dell'appalto;**

Al termine dei campionamenti la Ditta dovrà inviare alla Stazione Appaltante una relazione analitica descrittiva delle procedure attuate e di eventuali interventi correttivi da porre in essere in caso di rilevazione di criticità di contaminazione.

Il genere batterico della Legionella è un organismo che vive e prolifera in ambiente acquatico soprattutto in determinate condizioni ambientali (temperatura 20-50 °C). Il controllo della presenza di Legionella viene effettuato in due ambienti distinti, negli **impianti idrici** sanitari e della rete acquedottistica e negli **impianti aeraulici** (se eventualmente presente uno specifico impianto idrico che alimenti direttamente il relativo sistema di umidificazione dell'aria). In accordo alle Linee Guida Nazionali di riferimento "*Linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi*" approvate in Conferenza Stato-Regioni il 7 maggio 2015 (Rep. Atti n.79/CSR del 7 maggio 2015), il rischio connesso all'esposizione a tale batterio è funzione della sua presenza e concentrazione nell'impianto idrico e alla possibilità che, durante l'utilizzo, lo stesso venga disperso nei locali in forma aerosolizzata (microscopiche goccioline d'acqua) e di conseguenza inalato dal personale; al tempo stesso è funzione della suscettibilità del personale stesso che si espone (presenza di problematiche sanitarie quali abbassamento delle difese immunitarie, disturbi respiratori, tabagismo, diabete, malattie cardiovascolari, etc.).

Per lo svolgimento del campionamento ambientale per la ricerca di Legionella, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del DILOG (nel prosieguo R.S.P.P. Locale), deve espletare quanto di seguito riportato:

- restituire la "scheda di pre-campionamento della Legionella" debitamente compilata (a seguito della valutazione del rischio), riportante tutti i dati di interesse all'attività stessa, i punti di possibile campionamento, dettagliati per numero, tipologia e ubicazione. In particolare, definire i punti più lontani e più vicini alla zona di allacciamento alla rete idrica;
- indicare la localizzazione della tubazione di alimentazione idrica alla rete;
- indicare la localizzazione degli eventuali serbatoi d'acqua calda e fredda e di tutti i sistemi che possano generare aerosol d'acqua;
- indicare la presenza di linee di distribuzione idrica contraddistinte da stagnazione/scarso ricambio idrico;
- indicare la distribuzione di ciascun impianto idrico a rischio;
- indicare la distribuzione di ciascun impianto aeraulico a rischio;
- (nella fase immediatamente precedente l'effettuazione dell'attività di campionamento, vale a dire nel giorno stesso in cui sarà eseguito il campionamento) nel caso di accertata presenza di potenziali rischi derivanti dalle interferenze reciproche, effettuare la **cooperazione e coordinamento** (ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) al fine di fornire al personale tecnico che si recherà sul posto le informazioni tese all'eliminazione/riduzione dei rischi connessi all'attività stessa;
- (nella fase immediatamente precedente l'effettuazione dell'attività di campionamento) indicare:
 - se sono stati effettuati lavori di manutenzione dell'impianto idrico/aeraulico;
 - riportare eventuali operazioni di pulizia e disinfezione eseguite;
- (durante la fase di campionamento) affiancare il personale operante per la scelta definitiva dei punti da verificare e per garantire l'accesso presso tutte le aree interessate e individuate;
- (ad attività di campionamento conclusa) controfirmare in duplice copia, in originale, la scheda di campionamento compilata.

Per quanto attiene la verifica della Legionella negli **impianti idrici** dell'Ente in questione dovrà essere condotta monitorando il percorso dell'acqua dal suo punto di partenza (punto di alimentazione idrica della rete, ossia dall'allacciamento all'acquedotto o dal punto d'emungimento d'acqua di pozzo) fino ai terminali di utilizzo (erogatori sentinella). Il prelievo di acqua sarà effettuato dal circuito dell'acqua calda sanitaria (precisamente in corrispondenza delle caldaie, boiler, riscaldatori e in alcuni punti della distribuzione come rubinetti di lavabi dei bagni e bar/mense, diffusori delle docce) e dal circuito dell'acqua fredda (in numero limitato e in corrispondenza dell'ingresso della rete acquedottistica dall'esterno dell'Ente, eventuali pozzi, serbatoi di accumulo e in corrispondenza del punto più distale dall'ingresso alla rete).

A seguire, si riporta l'elenco dei principali punti di controllo che dovremo utilizzare come riferimento per la definizione della più opportuna mappatura analitica della rete idrica oggetto d'indagine secondo il format word inviato contestualmente ("Scheda informativa pre-campionamento Legionella"):

- allacciamento all'acquedotto od al punto d'emungimento d'acqua di pozzo;
- accumuli acqua fredda destinata al consumo umano, serbatoi/bollitori acqua calda sanitaria;
- tutti i siti in cui possono essere presenti fenomeni di ristagno, sedimentazione o incrostazioni significative;
- utenze poco utilizzate;
- ricircolo dell'acqua calda sanitaria (anello di distribuzione);
- erogatori a servizio di bagni e/o docce distali (cosiddetti erogatori sentinella);
- eventuali Addolcitori.

A tale scopo viene indicato (con il format inviato contestualmente “Scheda informativa pre-campionamento Legionella”) il numero e la dislocazione dei sistemi di riscaldamento dell’acqua sanitaria (caldaie, boiler, riscaldatori, eventuali serbatoi di accumulo) e delle utenze che ognuno di essi alimenta (intesi come numero di bagni, docce) dettagliando il più possibile. Inoltre è opportuno indicare quelle utenze/strutture poco o per nulla utilizzate, in quanto potenzialmente più a rischio di contaminazione. Dovendo poi prelevare (nei limiti del possibile) la prima acqua che esce dalle varie utenze/caldaie/boiler, sarebbe opportuno che si limitasse al minimo l’utilizzo delle stesse nella mattinata in cui verranno effettuati i prelievi (fatti salvi casi di necessità) e comunque prima dell’effettuazione degli stessi.

Per quanto attiene gli **impianti aeraulici** (impianti di trattamento aria laddove è prevista l’umidificazione dei locali o in corrispondenza delle torri evaporative per scambio di calore) il rischio è sempre connesso all’eventuale presenza di tale batterio nell’acqua del circuito impiantistico e quindi alla sua eventuale aerodispersione attraverso il sistema di adduzione dell’aria oppure in corrispondenza delle torri evaporative. In tal caso la verifica della presenza di Legionella può essere effettuato attraverso il prelievo di acqua dal circuito impiantistico (scambiatori di calore di torri evaporative, sistemi di umidificazione laddove siano accessibili). Nel caso del controllo dell’acqua sanitaria dal circuito idrico allo stato attuale esistono delle linee guida che si applicano per le strutture turistico-ricettive e termali. Le stesse stabiliscono dei valori di riferimento per la concentrazione di Legionella nell’acqua con i conseguenti provvedimenti da adottare. Per presenza di Legionella negli impianti aeraulici le stesse linee guida danno indicazioni circa la concentrazione di Legionella nell’acqua delle torri evaporative con conseguenti provvedimenti. Allo stato attuale invece non esistono indicazioni circa i parametri di riferimento della presenza di Legionella aerodispersa come quantità/volume d’aria.

Articolo 13

Oneri a carico dell’Amministrazione Militare committente

Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale o comunque inerenti al presente contratto e degli altri atti relativi allo stesso, dovute secondo le leggi in vigore sono a carico del Fornitore, fatta salva l’I.V.A. (a carico dell’Amministrazione).

Articolo 14

Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore

Saranno a carico dell’Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d’opera, nonché l’approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all’espletamento delle prestazioni;
- c. l’Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- d. l’impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L’elenco del personale impiegato per l’esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell’esecuzione prima dell’inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- e. l’osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul servizio e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- f. nominare e comunicare al Committente un Referente dell’Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l’Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l’appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.

Condizioni particolari, materiali, attrezzi.

- a) Nei prezzi indicati in estimativo sono compresi gli oneri relativi:
 - a tutte le forniture, opere, magisteri, oneri e quant’altro necessario a dare il servizio ultimato a perfetta regola d’arte;
 - alla delimitazione delle zone di servizio allo scopo di eliminare qualsiasi contatto rischioso da interferenza con il personale della A.D.;
- b) l’Impresa dovrà essere dotata di tutti gli attrezzi e mezzi, necessari per la perfetta riuscita del servizio;
- c) dovrà impiegare personale di provata capacità e specializzato nei diversi campi di impiego;

Accesso ai locali

L’A.D. svolgerà gli atti necessari per il rilascio al personale dell’impresa, degli appositi permessi di accesso alle aree interessate ai lavori previa acquisizione della documentazione prodotta dall’impresa in tempo utile (domande di accesso e documenti di riconoscimento validi del personale e dei mezzi interessati al servizio).

Capacità delle maestranze della ditta

Per le prestazioni precedentemente indicate, l’Impresa impiegherà personale assunto alle proprie dipendenze, nel rispetto dei relativi contratti di servizio, di provata capacità, altamente specializzato nello specifico campo di impiego – dimostrata con idonea autocertificazione (da allegare alla documentazione presentata per la gara), attestante che nell’ultimo biennio l’Impresa abbia eseguito servizi similari a quelli in oggetto ed a ciò autorizzato secondo la normativa vigente. L’Impresa dovrà provvedere direttamente ed a proprio carico al servizio dei DPI e DPC necessari, sostituire le persone che venissero ritenute non idonee dall’Ente Appaltante, indesiderabili dagli Organi di Sicurezza o dichiarate di non gradimento dall’A.D.

L’Impresa inoltre:

- rimarrà l’unica responsabile della perfetta riuscita del servizio e garantisce che il servizio venga svolto a regola d’arte secondo la vigente normativa e i dettami del capitolato, si impegna a fornire apposita dichiarazione di svolgimento del servizio a regola d’arte e le relative certificazioni dei materiali utilizzati e dei servizi effettuati sulle basi della vigente normativa;
- è tenuta a rispettare il divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni video e/o fotografiche o di qualsiasi altro genere, altresì si impegna a non divulgare notizie e/o dati di cui sia venuta a conoscenza;

- è responsabile di ogni infortunio o danno a terzi o a cose di terzi derivanti da fatti, negligenze e colpe dei suoi dipendenti, e pertanto, deve provvedere ad assicurarsi contro tali rischi, con primaria compagnia, e presentare a richiesta della A.D. i documenti attestanti l'avvenuto adempimento di tali obblighi. L'Amministrazione della Difesa è indenne e sollevata da ogni responsabilità;
- è obbligata alla delimitazione di tutte le aree interessate ai servizi allo scopo di evitare qualsiasi interferenza con il personale della A.D. e terzi.

Codice comportamentale

Il Fornitore, ai sensi dell'art. 2, comma 3., del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante il "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal citato provvedimento e, segnatamente, del corrispondente *Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della difesa*¹. La violazione di tali obblighi, in relazione alla propria gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, comporterà l'applicazione delle penali previste dal disciplinare di gara tecnico (per le violazioni valutate lievi e in quanto applicabili) ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale incluso il ricorso alla procedura di esecuzione in danno previste dall'art. 124, comma 3, del D.P.R. 236/2012. Qualora venga riscontrata l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o vengano accolte, l'Amministrazione procederà ai sensi del precedente capoverso.

Articolo 15

Disposizioni in materia di sicurezza

////////////////////////////////////

Articolo 16

Raccolta e smaltimento rifiuti

Qualora nel corso delle operazioni si renda necessario smaltire rifiuti catalogati tossici o nocivi, gli stessi saranno allontanati ed avviati alla rottamazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici e delle concessioni", dal D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, dal D.P.R. n. 236 del 15 novembre 2012 e dal DPR n. 34 del 25 gennaio 2000 a cura e spese della Ditta Appaltatrice.

Articolo 17

Interventi straordinari

La necessità di tali interventi, potrà anche essere segnalata alla o anche dalla Ditta Appaltatrice, che a tal fine è tenuta a presentare apposito preventivo particolareggiato. L'A.D. si riserva la facoltà di analizzare tale preventivo, approvarlo o affidare i servizi a terzi sia per quanto riguarda i materiali che la manodopera.

Articolo 18

Materiale di consumo ed attrezzature

L'Impresa dovrà essere dotata di tutti gli attrezzi e mezzi, necessari per la perfetta riuscita del servizio.

Articolo 19

Vigilanza e controlli

L'appalto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture", al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ed al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (T.U. Regolamento Ordinamento Militare). L'Amministrazione si riserva pertanto la facoltà di effettuare i controlli ritenuti necessari in aggiunta alla vigilanza esercitata. Detti controlli riguarderanno ogni singola fase dalle prestazioni allo scopo di verificare la corretta esecuzione della prestazione contrattuale prevista e se necessario introdurre elementi migliorativi e/o azioni correttive. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del progetto. Il controllo sulla fatturazione e sulla adeguatezza/conformità e corretta esecuzione del servizio per il solo scopo dell'A.D. viene effettuato con la predisposizione della dichiarazione di corretta esecuzione del servizio a cura del DEC e visto del Comandante del DILOG. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del responsabile del progetto;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

Articolo 20

Verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. L'Amministrazione della Difesa attraverso i suoi rappresentanti ed alla presenza di un responsabile dell'impresa, eseguirà sia in corso d'opera che a servizio ultimato controlli ed accertamenti della corretta esecuzione dello stesso. Il responsabile unico del progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla

¹ URL: http://www.difesa.it/SGD/DNA/Staff/DG/PERSOCIV/Documents/CodiceComportamento/Cod_Comp_Finale.pdf.

natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione. La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

- 1) quando per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
- 2) quando si tratti di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità. La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri ritenuti necessari. La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri ritenuti necessari. Il direttore dell'esecuzione fornirà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti. Il direttore dell'esecuzione fornirà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi saranno trattenute, d'ufficio, le spese dal corrispettivo dovuto all'esecutore. I soggetti che procedono alla verifica di conformità indicano se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. La stazione appaltante rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Se i **beni/servizi** non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva di rifiutarli *in toto* o in parte, ed il fornitore sarà invitato a provvedere ad altra **fornitura/servizio**. In tal caso la ditta aggiudicataria sarà tenuta a provvedere a nuova consegna, a proprio esclusivo onere, entro 24 ore o nel più breve termine posto dall'amministrazione. Nel caso in cui la ditta affidataria sia sprovvista delle merci richieste dovrà provvedere all'acquisto delle stesse presso terzi senza alcun ulteriore onere per la stazione appaltante. Nel caso in cui la ditta affidataria non sostituisca i prodotti rifiutati, la stazione appaltante potrà comunque provvedere al loro reperimento presso terzi in danno all'appaltatore con addebito ad esso del costo in più sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Articolo 21

Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Articolo 22

Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del codice dei contratti, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici sono ammessi ad attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Articolo 23

Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Articolo 24

Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Articolo 25

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Articolo 26

Variazioni entro il 20%

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 27

La sospensione dell'esecuzione del contratto

Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Articolo 28

//////////

Articolo 29

Pagamento delle fatture

Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro trenta (30) giorni decorrenti dalla verifica di conformità della fornitura medesima. L'accertamento di conformità deve concludersi entro trenta (30) giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione della fornitura. Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della **fornitura/servizio**. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC. **La fatturazione dovrà avvenire la termine di ogni singolo servizio.**

Articolo 30

Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20 per cento del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Su richiesta dell'appaltatore, nei limiti delle risorse annuali stanziato, l'anticipazione del prezzo dell'appalto potrà essere incrementata sino al 30 per cento del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore nei modi di cui al comma precedente e alle condizioni stabilite nei commi successivi. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Articolo 31

Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip

////////////////////////////////////

Articolo 32

Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente. L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Articolo 33

Norme regolanti il servizio/fornitura/servizio

Le prestazioni di cui trattasi saranno eseguite in osservanza delle seguenti norme:

- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
- D.Lgs. n. 208 del 15/11/2011;
- art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296 del 27/12/2006;
- D.Lgs. n. 81/08 norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e successive modifiche;
- D.P.R. n. 49 del 13/03/2013, "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari";
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 449 e 450;
- R.D. 18/11/1923, n. 2440 (Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato);
- R.D. 23/05/1924, n. 827 (Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato);
- D.P.R. 15/03/2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 163);
- D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- Legge 6/11/2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

- D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024;
- Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);
- D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 90 "T.U. Regolamento Ordinamento Militare";
- D. Lgs. del 15 marzo 2010 n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
- Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione;
- il comma 310, art. 1, della L. 30/12/2018 n.145 (legge di Bilancio) con la quale è stata elevato a 5.000 Euro (IVA esclusa) il limite di spesa oltre il quale vige l'obbligo del ricorso al MEPA;
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
- D.M. del 29/1/1976;
- D.Lgs. n. 208 del 15/11/2011;
- art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296 del 27/12/2006;
- DM 7 febbraio 1983;
- DM 15 dicembre 1990;
- D.Lvo n. 31 del 2/2/2001;
- Linee guida nazionali approvate in conferenza stato regioni il 7 maggio 2015 "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi rep. atti nr. 79/CSR del 7 maggio 2015;
- Circolare del Ministero della Sanità – Dipartimento della Prevenzione nr. 400.2/9/5708 del 29 dicembre 1993 e revisione "Sorveglianza della Legionellosi"
- Bando servizi Consip "test di laboratorio esclusa esecuzione e certificazione prove su materiali costruzione terre e rocce"

Nonché di tutte le norme di legge specifiche attualmente in vigore, relative alle lavorazioni edili ed impiantistiche di che trattasi.

Articolo 34

Domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC). L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio. Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Articolo 35

Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di **Terni**. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

IL CAPO SEZIONE AMMINISTRATIVA

Responsabile della fase di programmazione, progettazione ed esecuzione

Ten. Col. f. Amedeo MARCHEGIANO

L'ADDETTO AL PUNTO DI PRIMO SOCCORSO

Direttore dell'esecuzione contrattuale

1° Lgt. Pier Roberto TIEZZI

Per accettazione la Ditta:

**IL COMANDANTE
E CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Responsabile unico del progetto
Responsabile della fase di affidamento
Ten. Col. f. (b) Alessandro CECCI**